

REGOLAMENTO (CEE) N. 3910/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n° 1915/90 che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vigore, come è stato indicato nell'allegato al detto regolamento;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3898/90 della Commissione (*) fissa, tra l'altro, i prezzi di riferimento dei calamari congelati dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 per la campagna di pesca 1991;

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 6,

considerando che, poiché il regolamento (CEE) n. 1915/90 è applicabile fino al 30 giugno 1991, è d'uopo modificare l'allegato di questo regolamento, indicando i livelli del prezzo di riferimento che dovranno essere rispettati durante la campagna 1991;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1915/90 della Commissione (3), le importazioni sul mercato comunitario di determinati calamari congelati sono assoggettate al rispetto del prezzo di riferimento in

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1915/90, relativo ai livelli del prezzo di riferimento da rispettare per i prodotti interessati è sostituito dal seguente allegato:

* ALLEGATO

(in esatonnellata di peso netto)

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 0307 49 51	Calamari o totani (<i>Omastrephes sagittatus</i>): intero, non pulito	685
	tubo	1 302
ex 0307 99 11	<i>Illex</i> spp.	
	— <i>Illex argentinus</i> : intero, non pulito	687
ex 0307 99 11	tubo	1 305
	— <i>Illex illecebrosus</i> : intero, non pulito	687
ex 0307 99 11	tubo	1 305
	— altre specie: intero, non pulito	687
	tubo	1 305.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 25.

(*) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.